

Legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP)

del 20 giugno 1986 (Stato 1° dicembre 2023)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 74 capoverso 1, 78 capoverso 4, 79 e 80 capoverso 1
della Costituzione federale^{1;2}
visto il messaggio del Consiglio federale del 27 aprile 1983³,
decreta:

Capitolo 1: Scopo e campo di applicazione

Art. 1 Scopo

¹ La presente legge si prefigge di:

- a. conservare la diversità delle specie e gli spazi vitali di mammiferi e uccelli indigeni e migratori viventi allo stato selvatico;
- b. proteggere le specie animali minacciate;
- c. ridurre a un limite sopportabile i danni a foreste e colture causati dalla fauna selvatica;
- d. garantire un'adeguata gestione venatoria della selvaggina.

² Essa stabilisce i principi secondo i quali i Cantoni devono disciplinare la caccia.

Art. 2 Campo di applicazione

La legge concerne gli animali seguenti viventi in Svizzera allo stato selvatico:

- a. uccelli;
- b. predatori;
- c. artiodattili;
- d. leporidi;
- e. castori, marmotte e scoiattoli.

RU 1988 506

¹ RS 101

² Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della L del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3207; FF 2014 4237).

³ FF 1983 II 1169

Capitolo 2: Caccia

Art. 3 Principi

¹ I Cantoni disciplinano e pianificano la caccia. Essi tengono conto delle condizioni locali, delle esigenze dell'agricoltura e della protezione della natura. La gestione continuativa delle foreste e la rigenerazione naturale con essenze stanziali devono essere assicurate.

² I Cantoni stabiliscono le premesse per l'autorizzazione di caccia, determinano il sistema e le zone di caccia e provvedono ad un'efficace sorveglianza.

³ Essi tengono, conformemente alle prescrizioni del Consiglio federale, una statistica dei capi uccisi e degli effettivi delle specie più importanti.

⁴ Il Consiglio federale designa i mezzi ausiliari proibiti per l'esercizio della caccia. Esso fa allestire una statistica federale della caccia.

Art. 4 Autorizzazione di caccia

¹ Chiunque voglia cacciare deve avere un'autorizzazione del Cantone.

² L'autorizzazione è rilasciata a chi abbia dimostrato, in un esame stabilito dal Cantone, di possedere le conoscenze necessarie.

³ I Cantoni possono rilasciare a persone che si preparano all'esame e a cacciatori ospiti un'autorizzazione di caccia limitata ad alcuni giorni.

Art. 5 Specie cacciabili e periodi di protezione

¹ Le specie cacciabili e i periodi di protezione sono stabiliti come segue:

- a. cervo
dal 1° febbraio al 31 luglio
- b. cinghiale
dal 1° febbraio al 30 giugno
- c. daino, cervo Sika e muflone
dal 1° febbraio al 31 luglio
- d. capriolo
dal 1° febbraio al 30 aprile
- e. camoscio
dal 1° gennaio al 31 luglio
- f. lepre comune, lepre variabile e coniglio selvatico
dal 1° gennaio al 30 settembre
- g. marmotta
dal 16 ottobre al 31 agosto
- h. volpe
dal 1° marzo al 15 giugno

- i. tasso
dal 16 gennaio al 15 giugno
- k. martora e faina
dal 16 febbraio al 31 agosto
- l. fagiano di monte maschio, pernice bianca e pernice grigia
dal 1° dicembre al 15 ottobre
- m. colombaccio, tortora dal collare orientale, corvo imperiale e cornacchia grigia
dal 16 febbraio al 31 luglio
- n. fagiano comune
dal 1° febbraio al 31 agosto
- o. svasso maggiore, folaga, cormorano e anatra selvatica
dal 1° febbraio al 31 agosto
- p. beccaccia
dal 15 dicembre al 15 settembre.

² Le specie seguenti di anatre selvatiche sono protette: oca selvatica, tadorna, casarca, smergo e cigno, anatra marmorizzata, edredone di Steller, moretta arlecchina, gobbo rugginoso, quattrocchi d'Islanda e fistone turco.

³ Le specie seguenti possono essere cacciate tutto l'anno:

- a. cane procione, procione lavatore e gatto domestico inselvatichito;
- b. cornacchia nera, gazza, ghiandaia e tortora domestica inselvatichita.

⁴ I Cantoni possono prolungare i periodi di protezione o restringere la lista delle specie cacciabili. Ne hanno il dovere qualora lo esiga la protezione di specie localmente minacciate.

⁵ Essi possono, previo consenso del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento)⁴, accorciare provvisoriamente i periodi di protezione al fine di ridurre effettivi troppo alti o salvaguardare la diversità delle specie.

⁶ Il Consiglio federale può, sentiti i Cantoni, restringere, su piano nazionale, la lista delle specie cacciabili, qualora sia necessario alla conservazione di specie minacciate, oppure allargarla, indicando i periodi di protezione, quando il ristabilimento degli effettivi di specie protette permette nuovamente la caccia.

Art. 6 Messa in libertà di selvaggina

¹ I Cantoni possono mettere in libertà selvaggina soltanto se è assicurato un biotopo adeguato ed è garantita una protezione sufficiente.

² Non possono essere messi in libertà animali che causano danni ingenti o minacciano la diversità delle specie indigene. Il Consiglio federale designa tali animali.

⁴ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937).

Capitolo 3: Protezione

Art. 7 Specie protette

¹ Tutti gli animali di cui all'articolo 2, non appartenenti a una specie cacciabile, sono protetti (specie protette).

² e ³ ...⁵

⁴ I Cantoni provvedono a proteggere sufficientemente dai disturbi i mammiferi e gli uccelli selvatici.

⁵ Essi disciplinano segnatamente la protezione dei giovani animali e delle loro madri durante i periodi di caccia e degli uccelli adulti, durante il periodo della cova.

⁶ Nella pianificazione ed esecuzione di costruzioni e impianti che possono pregiudicare la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici, la Confederazione consulta i Cantoni. Per progetti che pregiudicano zone protette d'importanza internazionale o nazionale, dev'essere chiesto il preavviso dell'Ufficio federale dell'ambiente (Ufficio federale)⁶.

Art. 7a⁷ Regolazione degli effettivi di stambecchi e lupi e finanziamento delle misure

¹ Previo consenso dell'Ufficio federale, i Cantoni possono prevedere una regolazione degli effettivi di:

- a. stambecchi, dal 1° agosto al 30 novembre;
- b. lupi, dal 1° settembre al 31 gennaio.

² Tali regolazioni non devono mettere in pericolo l'effettivo della popolazione e devono essere necessarie per:

- a. proteggere gli spazi vitali o conservare la diversità delle specie;
- b. impedire il verificarsi di danni o di un pericolo per l'uomo, sempre che ciò non possa essere raggiunto mediante misure di protezione ragionevolmente esigibili; o
- c. mantenere effettivi adeguati di selvaggina a livello regionale.

Art. 8 Abbattimento di animali ammalati o feriti

I guardacaccia, i badatori e gli affittuari di una riserva sono autorizzati ad abbattere anche e fuori del periodo di caccia gli animali feriti o ammalati. I capi abbattuti devono essere annunciati senza indugio all'autorità cantonale della caccia.

⁵ Abrogati dal n. I della LF del 16 dic. 2022, con effetto dal 1° dic. 2023 (RU **2023** 631; FF **2022** 1925, 2104).

⁶ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU **2004** 4937).

⁷ Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° dic. 2023 (RU **2023** 631; FF **2022** 1925, 2104).

Art. 9 Autorizzazioni della Confederazione

¹ Necessita di un'autorizzazione della Confederazione chi vuole:

- a. importare, far transitare o esportare animali di specie protette nonché parti o prodotti dei medesimi;
- b. mettere in libertà animali delle specie protette;
- c. importare, nell'intento di metterli in libertà, animali cacciabili;
- d. servirsi, in via eccezionale, di mezzi ausiliari proibiti per l'esercizio della caccia.

² Il Consiglio federale disciplina le competenze e la procedura.

Art. 10 Animali protetti tenuti in cattività

¹ Chi vuole tenere in cattività animali protetti necessita di un'autorizzazione cantonale.

² Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni possono essere tenuti in cattività animali protetti.

Art. 11 Zone protette

¹ Il Consiglio federale, dopo aver sentito i Cantoni, delimita riserve per uccelli acquatici e di passo, d'importanza internazionale.

² Esso delimita, d'intesa con i Cantoni, bandite federali di caccia come pure riserve per uccelli acquatici e di passo, d'interesse nazionale.

³ Le bandite federali di caccia possono essere soppresse o sostituite con bandite equivalenti soltanto d'intesa con il Consiglio federale.

⁴ I Cantoni possono creare altre bandite di caccia e riserve per gli uccelli.

⁵ Nelle bandite di caccia e nelle riserve per gli uccelli la caccia è proibita. Gli organi esecutivi cantonali possono tuttavia permettere l'abbattimento di selvaggina se necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità delle specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati.

⁶ Il Consiglio federale emana disposizioni per la protezione delle bandite federali di caccia e delle riserve per gli uccelli acquatici e di passo, d'importanza internazionale e nazionale. Sulla base di accordi di programma la Confederazione accorda ai Cantoni indennità globali per le spese di vigilanza di tali riserve e aree.⁸

⁸ Nuovo testo del per. giusta il n. II 31 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

Capitolo 4: Danni causati dalla selvaggina

Art. 12 Prevenzione dei danni causati dalla selvaggina

¹ I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina.

² Essi possono ognora ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti. Possono affidare l'esecuzione di queste misure unicamente a persone titolari di un'autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza.⁹

^{2bis} Il Consiglio federale può designare le specie animali protette contro le quali l'Ufficio federale ordina le misure di cui al capoverso 2.¹⁰

³ I Cantoni stabiliscono le misure ammesse di autodifesa contro la selvaggina per la protezione di animali domestici, beni immobili e colture agricole. Il Consiglio federale designa le specie protette contro le quali possono essere prese queste misure di autodifesa.

⁴ Se una specie protetta presenta un effettivo eccessivo per cui causa danni ingenti o grave pericolo, i Cantoni possono prendere misure per diminuirne l'effettivo, previo consenso del Dipartimento. È fatta salva la regolazione degli effettivi delle specie di cui all'articolo 7a capoversi 1 e 2.¹¹

^{4bis} Tra il 1° giugno e il 31 agosto i lupi di un branco possono essere regolati previo consenso dell'Ufficio federale se il branco causa danni in particolare ad animali da reddito delle specie bovina o equina. Il Consiglio federale disciplina le condizioni.¹²

⁵ La Confederazione promuove e coordina le misure dei Cantoni volte a prevenire i danni causati dalla selvaggina, segnatamente quelli causati dai grandi predatori agli animali da reddito.¹³ Può affidare l'esecuzione di tali compiti, contro indennità, a corporazioni di diritto pubblico o a privati.¹⁴

Art. 13 Risarcimento dei danni causati dalla selvaggina

¹ Per i danni causati dalla selvaggina al bosco, alle colture agricole e ad animali da reddito è corrisposto un equo risarcimento. Sono eccettuati i danni causati da animali contro i quali sono ammesse misure di autodifesa a tenore dell'articolo 12 capoverso 3.

⁹ Nuovo testo giusta l'all. n. II 11 della LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU **2003** 187; FF **2001** 3431).

¹⁰ Introdotto dall'all. n. II 11 della LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU **2003** 187; FF **2001** 3431).

¹¹ Per. introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° dic. 2023 (RU **2023** 631; FF **2022** 1925, 2104).

¹² Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° dic. 2023 (RU **2023** 631; FF **2022** 1925, 2104).

¹³ Introdotto dall'all. n. 9 della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3463 3863; FF **2012** 1757).

¹⁴ Per. introdotto dall'all. n. 2 della L del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 3207; FF **2014** 4237).

² I Cantoni disciplinano l'obbligo di risarcimento. Il risarcimento è dovuto soltanto per quanto non si tratti di danni insignificanti e siano state prese le misure che si potevano ragionevolmente pretendere per prevenire il danno. Le spese per siffatte misure possono essere computate nel calcolo dell'indennità.

³ La Confederazione accorda ai Cantoni, sulla base di accordi di programma, indennità globali per le spese di risarcimento dei danni causati dalla selvaggina nelle riserve e nelle aree di cui all'articolo 11 capoverso 6.¹⁵

⁴ Confederazione e Cantoni partecipano al risarcimento dei danni causati da certi animali protetti. Il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, designa queste specie protette e determina le condizioni dell'obbligo di risarcimento.

Capitolo 5: Informazione, formazione e ricerca

Art. 14

¹ I Cantoni provvedono affinché la popolazione sia sufficientemente informata sul modo di vita degli animali selvatici, sui loro bisogni e sulla loro protezione.

² Essi disciplinano la formazione e la formazione continua degli organi di protezione della selvaggina e dei cacciatori. La Confederazione tiene corsi per la formazione continua complementare degli organi di protezione della selvaggina delle zone federali protette.¹⁶

³ La Confederazione promuove lo studio sugli animali selvatici, sulle loro malattie e sul loro biotopo. Per questo scopo, l'Ufficio federale può consentire deroghe alle disposizioni della presente legge concernenti gli animali protetti. Per le deroghe riguardanti gli animali cacciabili sono competenti i Cantoni.

⁴ La Confederazione gestisce il Centro svizzero di documentazione per la ricerca sulla selvaggina. Essa promuove l'informazione del pubblico e può assegnare sussidi a centri di ricerca e ad altre istituzioni di importanza nazionale che sono al servizio della formazione e della ricerca.

⁵ Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti la marcatura di mammiferi e uccelli selvatici.

Capitolo 6: Responsabilità civile e assicurazione

Art. 15 Responsabilità civile

¹ Chi provoca danni nell'esercizio della caccia ne è responsabile.

¹⁵ Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della L del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 3207; FF **2014** 4237).

¹⁶ Nuovo testo giusta l'all. n. 43 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 689; FF **2013** 3085).

² Per il rimanente valgono le disposizioni del Codice delle obbligazioni¹⁷ concernenti gli atti illeciti.

Art. 16 Assicurazione

¹ Chi è titolare di un'autorizzazione di caccia deve concludere un'assicurazione per la responsabilità civile. Il Consiglio federale stabilisce la somma minima di copertura.

² Il danneggiato può intentare direttamente l'azione contro l'assicuratore per l'ammontare della somma assicurata.

³ Le eccezioni derivanti dal contratto d'assicurazione o dalla legge federale del 2 aprile 1908¹⁸ sul contratto d'assicurazione non sono opponibili al danneggiato.

⁴ L'assicuratore ha un diritto di regresso contro lo stipulante o l'assicurato nella misura in cui egli potrebbe negare o ridurre la sua prestazione secondo il contratto d'assicurazione o la legge federale sul contratto d'assicurazione.

Capitolo 7: Disposizioni penali

Art. 17 Delitti

¹ È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione:¹⁹

- a. caccia o uccide animali delle specie cacciabili o protette, oppure cattura o tiene in cattività animali di specie protette o se ne appropria;
 - b. toglie dai nidi uova o piccoli di specie protette o disturba uccelli che covano;
 - c. importa, fa transitare, esporta, mette in vendita o aliena animali protetti, vivi o morti, come pure parti o prodotti dei medesimi o uova;
 - d. acquista, accetta in dono o in pegno, prende in custodia, dissimula, smercia o aiuta a smerciare animali vivi o morti oppure prodotti dei medesimi, di cui sa oppure dovrebbe presumere che sono stati ottenuti con un reato;
 - e. entra, senza un motivo sufficiente, in una zona protetta munito di un'arma da tiro;
 - f. scaccia o attira animali fuori delle zone protette;
 - g. mette in libertà animali;
 - h. affumica, gasa, affoga o impala volpi, tassi o marmotte;
- i.²⁰ usa mezzi ausiliari proibiti per l'esercizio della caccia.

¹⁷ RS 220

¹⁸ RS 221.229.1

¹⁹ Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).

²⁰ Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).

² Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

Art. 18 Contravvenzioni

¹ È punito con una multa sino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione:²¹

- a. cattura selvaggina, la tiene in cattività, se ne appropria o la importa allo scopo di metterla in libertà;
- b. entra, senza un motivo sufficiente, in una zona di caccia munito di un'arma da tiro;
- c. detiene, fuori dei periodi di caccia, armi o trappole sui maggenghi o sugli alpi;
- d. lascia cacciare cani;
- e. non osserva i provvedimenti per proteggere gli animali dai disturbi;
- f. toglie dai nidi uova o piccoli di uccelli delle specie cacciabili;
- g. brucia estensivamente scarpate, bordi di campi o pascoli o elimina siepi;
- h. ostacola l'esercizio della caccia.

² Il tentativo e la complicità sono punibili.

³ Se, nei casi previsti nel capoverso 1 lettere a-g, l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

⁴ Chiunque, durante la caccia, non reca seco i documenti prescritti o si rifiuta di esibirli agli organi di sorveglianza competenti è punito con la multa.

⁵ I Cantoni possono reprimere come contravvenzioni altre infrazioni al diritto cantonale.

Art. 19 Applicazione alle persone giuridiche e alle società commerciali

È applicabile l'articolo 6 della legge federale del 22 marzo 1974²² sul diritto penale amministrativo.

Art. 20 Ritiro e diniego dell'autorizzazione di caccia

¹ Chi ha un'autorizzazione di caccia ne può essere privato dal giudice per uno sino a dieci anni se:

- a. intenzionalmente o per negligenza, uccide o ferisce gravemente una persona durante l'esercizio della caccia o ha intenzionalmente commesso o tentato di commettere un delitto di cui all'articolo 17, in qualità di autore, istigatore o complice; e

²¹ Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale (RS **311.0**), nel testo della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3459; FF **1999** 1669).

²² RS **313.0**

b. vi è il pericolo che commetta altri reati analoghi.²³

^{1bis} La misura può essere ordinata anche in caso di incapacità o scemata imputabilità dell'autore secondo l'articolo 19 capoversi 1 e 2 del Codice penale^{24,25}

² Il ritiro dell'autorizzazione vale per tutta la Svizzera.

³ I Cantoni possono prevedere altri motivi di ritiro o diniego dell'autorizzazione di caccia. Le pertinenti disposizioni amministrative valgono unicamente per il Cantone di cui si tratta.

Capitolo 8: Procedura penale

Art. 21 Perseguimento

¹ Il perseguimento penale e il giudizio delle infrazioni spettano ai Cantoni.

² L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria persegue e giudica le infrazioni commesse all'atto dell'importazione, del transit e dell'esportazione. Se vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del 18 marzo 2005²⁶ sulle dogane o alla legge del 12 giugno 2009²⁷ sull'IVA, le infrazioni sono perseguite e giudicate dall'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.²⁸

³ Se un'infrazione costituisce simultaneamente un'infrazione secondo il capoverso 2 e un'infrazione alla legge federale del 16 marzo 2012²⁹ sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, alla legge federale del 16 dicembre 2005³⁰ sulla protezione degli animali, alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane, alla legge del 12 giugno 2009 sull'IVA, alla legge del 20 giugno 2014³¹ sulle derrate alimentari o alla legge del 1° luglio 1966³² sulle epizoozie, perseguibile dalla stessa autorità federale, è applicata la pena comminata per l'infrazione più grave; tale pena può essere adeguatamente aumentata.³³

²³ Nuovo testo giusta il n. I 12 della LF del 17 dic. 2021 che adegua il diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU **2023** 254; FF **2018** 2345).

²⁴ RS **311.0**

²⁵ Introdotto dal n. I 12 della LF del 17 dic. 2021 che adegua il diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU **2023** 254; FF **2018** 2345).

²⁶ RS **631.0**

²⁷ RS **641.20**

²⁸ Nuovo testo giusta il n. I 35 dell'O del 12 giu. 2020 sull'adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell'Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2020** 2743).

²⁹ RS **453**

³⁰ RS **455**

³¹ RS **817.0**

³² RS **916.40**

³³ Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'all. della L del 20 giu. 2014 sulle derrate alimentari, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU **2017** 249; FF **2011** 5017).

Art. 22³⁴ Obbligo di comunicazione

¹ Ogni ritiro dell'autorizzazione di caccia pronunciato dal giudice deve essere comunicato all'Ufficio federale.

² L'Ufficio federale comunica ai Cantoni un elenco delle persone cui l'autorizzazione è stata ritirata; questo elenco permette ai Cantoni di assicurare il ritiro dell'autorizzazione sul loro territorio.

³ L'Ufficio federale può conservare tali dati personali. Una volta scaduto il termine per il ritiro dell'autorizzazione di caccia, li cancella e distrugge le relative decisioni cantonali.³⁵ Può conservare queste ultime dopo averle rese anonime per scopi scientifici o statistici.

Art. 23 Risarcimento di danni

L'affittuario, in zone con regime di riserva, e il Cantone o il Comune, nelle altre zone, hanno diritto di esigere il risarcimento del danno causato da un delitto di caccia o da una contravvenzione. Per il resto sono applicabili le disposizioni del Codice delle obbligazioni³⁶.

Capitolo 9: Esecuzione e procedura³⁷**Art. 24** Esecuzione da parte della Confederazione³⁸

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

Art. 25 Esecuzione da parte dei Cantoni³⁹

¹ L'esecuzione della presente legge incombe ai Cantoni sotto la sorveglianza della Confederazione: Essi rilasciano tutte le autorizzazioni che non competono a un'autorità federale in virtù della presente legge.

² Le disposizioni cantonali d'esecuzione concernenti la proroga del periodo di protezione, la restrizione della lista delle specie cacciabili (art. 5 cpv. 4), la protezione degli animali contro i disturbi (art. 7 cpv. 4), la protezione dei giovani animali, delle loro

³⁴ Nuovo testo giusta il n. VIII 1 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 1891; FF 1999 7979).

³⁵ Nuovo testo del primo e secondo per. giusta il 1 n. dell'all. II 87 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).

³⁶ RS 220

³⁷ Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145).

³⁸ Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145).

³⁹ Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145).

madri e degli uccelli adulti (art. 7 cpv. 5), come anche le misure di autodifesa (art. 12 cpv. 3) devono essere approvate dalla Confederazione⁴⁰.

³ Tutti gli atti normativi cantonali concernenti la caccia devono essere comunicati all'Ufficio federale prima della loro entrata in vigore.

Art. 25^a⁴¹

Art. 26 Diritto di perquisizione e di sequestro

I Cantoni disciplinano il diritto di perquisire i locali e gli impianti e di sequestrare oggetti al fine di garantire l'esecuzione della presente legge. Essi conferiscono alle persone incaricate dell'esecuzione la qualità di funzionari della polizia giudiziaria.

Capitolo 10: Disposizioni finali

Art. 27 Abrogazione e modificazione di leggi federali

1. La legge federale del 10 giugno 1925⁴² sulla caccia e la protezione degli uccelli è abrogata.

2. e 3.

...⁴³

Art. 28⁴⁴

Art. 29 Referendum e entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore:⁴⁵ 1° aprile 1988

⁴⁰ Espr. modificata dal n. III della LF del 15 dic. 1989 conc. l'approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU **1991** 362; FF **1988** II 1149).

⁴¹ Introdotto dall'all. n. 10 della LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica (RU **2003** 4803; FF **2000** 2145). Abrogato dal n. 128 dell'all. della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2197 1069; FF **2001** 3764).

⁴² [CS **9** 552; RU **1954** 455 n. I n. 7, **1959** 953 art. 11 lett. c, **1962** 852, **1971** 855, **1977** 1907 art. 1, 2, **1981** 497 art. 1]

⁴³ Le mod. possono essere consultate alla RU **1988** 506

⁴⁴ Abrogato dal n. II 50 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU **2008** 3437; FF **2007** 5575).

⁴⁵ DCF del 29 feb. 1988.